

delega serve sempre a meglio garantire il pagamento del prezzo dell'alloggio assegnato al soci.

Vero è che, tanto l'art. 62 che l'art. 64 sono stati riportati nel nuovo T. U. senza quelle modifiche di coordinamento e di aggiornamenti rese necessarie dall'unione delle leggi raccolte e dal tempo trascorso dalla redazione del T. U. del 1919. —

Ovidentemente ove il Consiglio credesse di interpretare nel senso più largo l'art. 63, per quanto concerne l'ammontare del mutuo, ne deriverebbe, come logica conseguenza la stessa interpretazione per l'art. 64. —

La tal caso porchi risulterebbe al Consiglio pronunciarsi sulla idoneità della suddetta garanzia supplementare, e opportuno tenere presente che lo stesso art. 64 del T. U. al 2° ep. aggiunge: "Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata per pagamento del prezzo.... non può prevalere altra successiva esenzione né sono ammissibili pregiudiziali o sequestri."

Per quanto, pertanto, concerne i limiti della somma da mutuarci si può concludere che l'80% del valore di perizios può essere